Le conseguenze del divieto

GLI STRUMENTI CONSENTITI

Ammessi assegni e canali tracciabili
Gli strumenti di pagamento consentiti per il versamento delle retribuzioni sono:
- bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno (con particolari modalità di consegna)

I PAGAMENTI ESCLUSI

Esclusi Pa e lavoro domestico
L'obbligo di tracciabilità delle retribuzioni non si applica:
- ai rapporti di lavoro instaurati con le Pa (articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001): amministrazioni dello Stato, compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative, aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, Istituti autonomi case popolari, Camere di commercio e così via;
- ai rapporti di lavoro domestico che rientrano nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici

LE SANZIONI AL DATORE

Rischio fino a 5mila euro
- Al datore di lavoro o committente che, dal 1° luglio 2018, viola il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5mila euro;
- L'Ispettorato nazionale del lavoro, dal punto di vista ispettivo, adotterà le procedure per realizzare accertamenti rapidi ed esaustivi, probabilmente attraverso la collaborazione che potrà fornire il sistema bancario e postale

GLI ANTICIPI DI CASSA

Possibile l'anticipo in contante
- Gli anticipi per fondo spese corrisposti ai dipendenti non dovrebbero rientrare nel divieto. La norma si riferisce espressamente alla «retribuzione»: ferma restando, quindi, la rendicontazione degli stessi anticipi, questi non sembrano assoggettati al perimetro di tracciabilità introdotto dalla legge 205/2017
- Dal tenore letterale della legge e in mancanza di diversi chiarimenti ministeriali, parrebbero non essere coinvolti dal divieto di pagamento in contanti anche i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale

LA FIRMA DEL CEDOLINO

La firma del cedolino paga
- La norma precisa un particolare importante, ossia che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione
- Nella pratica, la sottoscrizione che molti datori di lavoro richiedono alla consegna del cedolino paga serve esclusivamente ad attestare la consegna ma non rappresenta in alcun modo un'attestazione dell'avvenuto pagamento